

A cura di Paola Mauro

Contributi INPS. Eccezione di prescrizione

Notifica della cartella di pagamento al professionista temporaneamente irreperibile

Categoria: **Previdenza e lavoro**
Sottocategoria: **INPS**

Il professionista può far valere la **prescrizione quinquennale** dei contributi dovuti all'INPS anche attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, purché essa rinvii a una cartella esattoriale non regolarmente notificata. È quanto emerge da un recente arresto della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Di cosa si tratta?

Sentenza

Cass. civ., Sez. Lav., [Ord. 22/05/2019 n. 13855](#)

Caso


- Cartella di pagamento per contributi previdenziali, la cui notifica è stata dichiarata nulla perché dalla relata **non è emersa la ricerca** di tutte le persone abilitate a ricevere l'atto in luogo del destinatario (momentaneamente assente), **secondo l'ordine prescritto** dall'art. 139 cod. proc. civ. ;
- In sede di opposizione all'intimazione di pagamento, il difetto di notifica della cartella esattoriale – avverso cui non è stato proposto il ricorso nel termine di legge – ha consentito al Giudice di **esaminare nel merito** la pretesa e, quindi, di accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal contribuente (un professionista) sin dal primo grado di giudizio;
- La Suprema Corte ha **reso definitiva** la statuizione del Giudice di secondo grado.

Riferimenti normativi

- Codice di procedura civile:
- Art. 139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

Premessa

Dalla lettura della **sentenza n. 13855/2019** della Corte di Cassazione, emerge che:



Il professionista può far valere la **prescrizione** dei contributi dovuti all'INPS anche attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, purché essa rinvii a una cartella esattoriale non regolarmente notificata (nella specie, l'ufficiale giudiziario **non ha adempiuto** la formalità di attestare le **avvenute ricerche** delle persone **preferenzialmente** abilitate alla ricezione dell'atto in luogo del destinatario momentaneamente irreperibile).

Il contenuto della relata di notifica

Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, un professionista ha impugnato un'intimazione di pagamento riferita a contributi INPS, facendo valere il mancato ricevimento della prodromica cartella esattoriale consegnata, stando alla relazione di notificazione, **nelle mani del portiere dello stabile** di residenza.

La mancata conoscenza dell'atto riscossivo ha determinato l'impossibilità di proporre, contro di esso, il ricorso giurisdizionale nel termine di legge.

Ragion per cui, il ricorso è stato presentato dopo il ricevimento dell'intimazione di pagamento, atto che ha consentito all'interessato di venire a conoscenza della pretesa dell'Ente previdenziale.

Ebbene, secondo indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di notifica **nelle mani del portiere** dello stabile ove il destinatario effettivo dell'atto abita o svolge la propria attività - come nel caso in esame -, l'agente notificatore deve dare atto, nella relazione di notificazione, oltreché dell'assenza del destinatario, delle varie ricerche delle altre persone **preferenzialmente** abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, **attestare chiaramente** l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie menzionate dall'articolo 139 cod. proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma stabilita. È pertanto **nulla** la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario **non contenga l'attestazione** del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (v., Cass. n. 8214 del 2005, n. 24536 del 2009, n. 22151 del 2013, nonché n. 22707 del 2016. In particolare, l'ultima pronuncia elencata si riferisce all'impugnazione di una cartella di pagamento non preceduta dalla rituale notifica al contribuente del prodromico avviso di accertamento. Nel caso di specie, la notifica dell'atto prodromico è stata effettuata nelle mani del portiere, senza adempimento di tutti i passaggi prescritti dalla legge).

- ➔ L'orientamento giurisprudenziale di cui si è appena detto è stato ribadito nell'ordinanza n. 13855/2019, qui in commento.



ART. 139 C.P.C.

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

1. *Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente (*), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.*

2. **Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.**

3. *In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.*

4. *Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.*

5. *Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.*

6. *Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.*

(*) ART. 138 C.P.C. (Notificazione in mani proprie)

1. *L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.*

2. *Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie.*

La vicenda processuale

Il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione proposta da un professionista avverso l'intimazione di pagamento con la quale l'Agente per la riscossione gli aveva chiesto il versamento di 4.261,55 euro per contributi previdenziali dovuti all'INPS e alla S.C.C.I. S.p.A. in relazione agli anni 2001 e 2002.

La Corte d'Appello della stessa città, in riforma sentenza *prime cure*, ha annullato la predetta intimazione di pagamento ed ha **dichiarato non dovuto** l'importo preteso a titolo di contributi previdenziali.



La Corte territoriale ha spiegato che dalla copia della relata di notifica della cartella esattoriale era emersa la **radicale omissione** delle indicazioni del mancato rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 comma 2 cod. proc. civ. e del tentativo dell'ufficiale giudiziario di entrarvi in contatto, per cui la notifica era **nulla** e l'opposizione all'intimazione era, di conseguenza, **esaminabile nel merito**.

Il Collegio di secondo grado ha, dunque, potuto **valutare e accogliere** l'eccezione di **prescrizione quinquennale** sollevata dal professionista sin dal primo grado, posto che a fronte dei crediti pretesi in relazione agli anni 2001 e 2002 l'intimazione di pagamento era stata notificata solo il 25.3.2009.

Per la cassazione della sentenza di *seconde cure* ha proposto ricorso la Società di Riscossione, ma l'iniziativa non ha avuto successo.

- ➔ Il giudizio di legittimità si è chiuso con la conferma di quanto statuito dalla Corte palermitana.

Primo motivo: violazione di norme di diritto.

Secondo l'Agente per la riscossione, la Corte territoriale è incorsa in errore allorché ha annullato l'intimazione di pagamento, essendo questa stata preceduta da cartella regolarmente notificata e non opposta nel termine di legge.

La Suprema Corte ha giudicato il motivo inammissibile **per genericità**, poiché il ricorrente non ha indicato le disposizioni di legge che la Corte di merito avrebbe a suo giudizio violato, né le ragioni per le quali la Corte stessa sarebbe incorsa in errore nel pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento.

In ogni caso la doglianza non coglie nel segno laddove si è evidenziato che la cartella esattoriale non sarebbe stata opposta nei termini. Al riguardo, i giudici di appello hanno correttamente considerato ammissibile l'opposizione in ragione del fatto che era stata ritenuta **nulla la notifica** della cartella, come tale inidonea a far decorrere i termini per l'impugnativa, e ciò a fronte dell'affermazione del Concessionario, **rimasta priva di riscontro**, che la notifica era stata regolarmente eseguita.

Secondo motivo: regolarità della notifica dell'atto prodromico.

L'Agente per la riscossione ha insistito nel sostenere la regolarità della notifica della cartella di pagamento eseguita nelle mani del portiere, così come qualificatosi all'ufficiale giudiziario, nonché la legittimità della procedura di riscossione.





La Suprema Corte ha respinto il secondo motivo di ricorso, atteso che si è già avuta occasione di statuire (Cass. Sez. 5, n. 22151 del 27.9.2013) che: *«In caso di notifica **nelle mani del portiere o, come nella specie, del vicino di casa**, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita; **tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l'inesistenza**, della notificazione quando la relazione dell'ufficiale giudiziario ne sia priva».*

Condanna alle spese

Alla luce di quanto sopra esposto, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso proposto dalla Soc. di riscossione e liquidato le spese del giudizio in favore del professionista.

La Suprema Corte ha anche dato atto, in sentenza, dell'esistenza dei presupposti di legge per la condanna della ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.



«La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione» (Cass. Sez. Un., sentenze n. 5791/2008 e n.16412/2007).